



Allegato 7

Schema di fideiussione per l'erogazione a titolo di anticipazione

Contratto fideiussorio per l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni di cui al decreto di concessione n. del

Spett.le Ministero dello sviluppo economico -
Direzione generale per gli incentivi alle imprese

Premesso che:

- a) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dall'intervento “Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole (FIA)” sono disciplinate da specifica normativa, richiamandosi, in particolare, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2021, pubblicato nella G.U.R.I. del 8 ottobre 2013, n. 236 (di seguito denominato, per brevità, “*decreto ministeriale*”), il *decreto direttoriale*, nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici e le relative circolari esplicative;
- b) l'impresa (in seguito indicata per brevità “*Contraente*”), con sede legale in, partita IVA, iscritta presso il Registro delle Imprese di al n. di codice fiscale..... ed al n. del Repertorio Economico Amministrativo, con decreto di concessione del è stata ammessa alle agevolazioni previste e disciplinate dal citato *decreto ministeriale*, per un contributo complessivo di euro per la realizzazione di un investimento inerente alla trasformazione o realizzazione dei prodotti agricoli;
- c) la prima quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del *Contraente*, previa presentazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del *decreto ministeriale* e dell'art. 8 del *decreto direttoriale* di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a prima richiesta, di valore almeno pari all'anticipazione richiesta, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dal provvedimento di concessione delle agevolazioni;
- d) la *Contraente* intende richiedere l'anticipazione della prima quota pari al 50 (cinquanta) per cento delle agevolazioni concesse per l'importo di euro, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate dalla normativa e dai provvedimenti di riferimento;
- e) la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto di concessione delle agevolazioni;
- f) alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come interpretato dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e relative ss.mm.ii.;



- g) la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto al Ministero dello sviluppo economico (in seguito indicato per brevità “*Ente garantito*”), in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest’ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 c.c.;
- h) la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha sempre onorato i propri impegni con l’Ente garantito;

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta (in seguito, indicata per brevità “*Società*”) con sede legale in, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n., iscritta all’albo/elenco, a mezzo dei sottoscritti signori: nato/a a il; nato/a a il, nella loro rispettiva qualità di, domiciliata presso; casella di P.E.C.; dichiara di costituirsi con il presente atto fideiussore nell’interesse del Contraente e a favore dell’Ente garantito, per la restituzione dell’anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell’importo di euro (euro) corrispondente alla quota del 50 % del contributo concesso, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all’Ente garantito, nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di euro..... erogata a titolo di anticipazione al Contraente.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del terzo mese successivo al termine ultimo di ultimazione dell’investimento previsto dall’articolo 7, comma 3, lettera c) del *decreto ministeriale* e, pertanto, fino a

Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte dell’*Ente garantito*, si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un trimestre.



Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall'*Ente garantito* a seguito della erogazione del saldo, della certificazione con esito positivo da parte dello stesso della compiuta realizzazione dell'investimento, il cui valore dia diritto alle erogazioni percepite, e dell'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca.

In tal caso l'*Ente garantito* provvederà a comunicare lo svincolo ai soggetti interessati.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La *Società* s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'*Ente garantito*, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dello stesso *Ente garantito*, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nel caso in cui il *Contraente* sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall'*Ente garantito* a mezzo posta elettronica certificata intestata alla *Società*, così come risultante dalla premessa, o tramite raccomandata A.R.

La *Società* rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escusione di cui all'art. 1944 c. c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il *Contraente* e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la *Società* corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escusione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed esecutibilità a prima richiesta della presente fideiussione.

ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI

La *Società* dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

- 1) se Banca, di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP;
- 3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14.

ARTICOLO 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ



Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla *Società* in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della *Società*, così come risultante dalla premessa, o all'agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

ARTICOLO 7 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Roma.

LA SOCIETÀ
(Firma autenticata)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c. c. il sottoscritto *Contraente* dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

- Art. 1 – (Oggetto della garanzia)
- Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 4 – (Inefficacia limitazioni garanzie e adeguamenti testo)
- Art. 5 – (Requisiti soggettivi)
- Art. 6 – (Forma delle comunicazioni alla Società)
- Art. 7 – (Foro competente)

LA SOCIETÀ
(Firma autenticata)